
Orientamenti preliminari ASSIREVI in tema di IFRS

OPI N. 2 (Revised)

Trattamento contabile delle fusioni nel bilancio d'esercizio

In sede di redazione dei bilanci redatti secondo principi IFRS sono sorti aspetti applicativi di non facile, né univoca soluzione.

A tale riguardo ASSIREVI non può ignorare che: (i) esistono tali aspetti applicativi, che sono oggetto di scelte da parte delle imprese, (ii) l'organismo preposto a fornire interpretazioni in tema di IFRS non si è ancora pronunciato in materia, (iii) le Associate chiamate a valutare tali aspetti applicativi nell'ambito dell'attività di revisione richiedono indicazioni per un comportamento tecnico motivato e omogeneo.

Gli orientamenti preliminari ASSIREVI in tema di IFRS non hanno l'obiettivo di definire principi contabili, né interpretazioni degli stessi, in quanto tale ruolo non compete ad ASSIREVI, ma prendono in esame le tematiche applicative più rilevanti e urgenti, ne riassumono gli aspetti principali e propongono, a beneficio dei revisori che si trovano ad affrontarle in pratica, le soluzioni che al momento riscuotono il maggior consenso.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO

Le fusioni rientrano nel più ampio fenomeno delle concentrazioni/integrazioni fra più imprese e rappresentano la forma di aggregazione aziendale più completa, in quanto comportano l'unificazione sia giuridica che economica dei soggetti che vi partecipano. A seconda della tipologia di fusione prescelta, il risultato della fusione potrà essere il complesso aziendale dell'incorporante, ristrutturato a seguito dell'unificazione del proprio patrimonio con quello dell'entità incorporata, oppure – nelle cosiddette “fusioni proprie” – un nuovo complesso aziendale, creato dalla compenetrazione dei patrimoni delle imprese coinvolte, tramite la nascita di una nuova entità.

In base alla sua natura economica, la fusione può essere considerata:

- a) un'acquisizione di un'attività aziendale (“*business*”), assimilabile ad un'operazione di compravendita, con l'individuazione di una parte dominante, che funge da acquirente e consegue il controllo sull'entità unificata. In tale ottica, la fusione comporta sempre il trasferimento del controllo delle società fuse ed una negoziazione dei termini dell'operazione tra parti indipendenti appartenenti a gruppi diversi, portatrici di interessi tra loro autonomi. Nel prosieguo, per semplicità espositiva, identificheremo queste operazioni come “fusioni con natura di acquisizioni”;
- b) un'operazione di ristrutturazione o riorganizzazione di imprese esistenti, senza che si abbia il trasferimento del controllo delle imprese incorporate e senza che si possa ravvisare un'operazione economica di scambio come nel caso precedente. Si tratta pertanto di operazioni compiute nell'ambito del medesimo gruppo di imprese, programmate ed eseguite in base ad un disegno organizzativo concepito dalla capogruppo che coinvolge solo imprese del gruppo, per cui non si determina una negoziazione economica tra gruppi portatori di interessi autonomi.
L'operazione di fusione, in quest'ipotesi, riguarda due o più soggetti controllati, anche indirettamente, da un soggetto comune. Appartiene a questa categoria, ad esempio,

l'operazione di incorporazione di una controllata da parte della controllante–capogruppo. Nel prosieguo, identificheremo queste operazioni come “fusioni con natura di ristrutturazioni”. Una particolare tipologia di fusioni è quella effettuata tra società consorelle, ossia tra società che sono prive di un rapporto partecipativo diretto, pur essendo partecipate da un soggetto economico che le controlla tutte.

Questo documento di orientamento ha l'obiettivo di individuare quale sia, secondo gli IFRS, il trattamento contabile appropriato nel bilancio separato delle fusioni appartenenti alle due tipologie sopra identificate.

Esulano dalla trattazione di questo documento le operazioni di fusione poste in essere prima della data di *First Time Adoption* nel bilancio separato, per le quali si rimanda all'OPI n. 5.

Il presente documento aggiorna e sostituisce il documento sugli Orientamenti Preliminari ASSIREVI in tema di IFRS - OPI N. 2 - (marzo 2007).

PRINCIPI CONTABILI IFRS DI RIFERIMENTO

Le fusioni proprie, per le caratteristiche indicate in precedenza, comportando un'acquisizione di un'attività aziendale (“*business*”), l'identificazione di un'acquirente e l'acquisizione da parte di quest'ultimo del controllo, rientrano nel campo di applicazione dell'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*.

Le operazioni di fusione per incorporazione madre–figlia non sono, invece, inquadrabili come *business combinations* in quanto non comportano alcun scambio con economie terze con riferimento alle attività che si aggregano, né un'acquisizione in senso economico. L'unica modificazione rispetto alla situazione ante fusione attiene alla modalità di esercizio del controllo sulle attività e passività della società incorporata che, da indiretta, diviene diretta. Queste caratteristiche sono interamente presenti nelle fusioni per incorporazioni madre–figlia con quota di partecipazione nell'incorporata pari al 100%, mentre in parte si attenuano nelle incorporazioni con quota di possesso nell'incorporata inferiore al 100% per la presenza di azionisti di minoranza, che scambiano azioni dell'incorporata con quelle dell'incorporante.

Per i motivi sopra indicati, le fusioni per incorporazione madre–figlia sono escluse dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3.

In assenza di riferimenti a principi o interpretazioni IFRS specifici per tali operazioni, si rammenta che il paragrafo 15 dello IAS 1 *Presentazione del bilancio* richiede in termini generali che il bilancio debba fornire la rappresentazione attendibile e fedele degli effetti di operazioni, altri eventi e condizioni in accordo con le definizioni ed i criteri di iscrizione previsti dal c.d. *Quadro sistematico* (*The Conceptual Framework for Financial Reporting*) per attività, passività, costi e ricavi e lo IAS 1.17 stabilisce l'obbligo di selezionare, in accordo con la gerarchia stabilita dallo IAS 8 “*Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori*”, i principi contabili idonei al raggiungimento dell'obiettivo generale della rappresentazione attendibile e fedele.

Considerata la peculiarità di queste operazioni e il fatto che gli IFRS non le trattano in modo specifico, si ritiene che la scelta del principio contabile più idoneo debba essere guidata dai canoni generali previsti dallo IAS 8. E' quindi necessario decidere preliminarmente se in tale circostanza sia preferibile ricercare la soluzione in altri principi contabili e/o ordinamenti giuridici piuttosto che nell'ambito degli IFRS stessi.

Come chiaramente indicato dallo IAS 8.11, il sistema dei principi IAS/IFRS può essere definito un sistema “chiuso”; ne consegue che la soluzione al problema delle operazioni *under common control* deve essere ricercata in prima battuta all'interno del corpo dei principi IFRS. Potrebbe

pertanto non essere adeguata una deroga che rinvii per esempio ad un sistema di norme nazionali o di trattamenti contabili settoriali.

In particolare, lo IAS 8.10 prevede che, in assenza di un principio o di un'interpretazione IFRS che si applichi specificamente ad un'operazione, altro evento o circostanza, la direzione aziendale debba fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile *“che sia: (a) **rilevante** ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori; e (b) **attendibile**, in modo che il bilancio: (i) rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale - finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità; (ii) **rifletta la sostanza economica** delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la forma legale; (iii) sia neutrale, cioè scevra da pregiudizi; (iv) sia **prudente**; e (v) sia completa con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti”*.

Il paragrafo 11 e 12 dello IAS dispongono inoltre che nell'esercitare tale giudizio *“la direzione aziendale deve fare riferimento e considerare l'applicabilità delle seguenti fonti in ordine gerarchicamente decrescente: (a) le disposizioni degli IFRS che trattano casi simili o correlati; e (b) le definizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di valutazione per la contabilizzazione di attività, passività, ricavi e costi contenuti nel Quadro sistematico”*. Nell'esprimere il predetto giudizio *“la direzione aziendale può inoltre considerare le disposizioni più recenti emanate da altri organismi di formazione contabile che utilizzano un quadro sistematico concettualmente simile per sviluppare i principi contabili, altra letteratura contabile e prassi consolidate nel settore, nella misura in cui queste non siano in conflitto con le fonti”* sopra descritte.

Nella ricerca di un trattamento contabile che rientri nell'ambito concettuale del *Framework* e che soddisfi i criteri dello IAS 8.10, l'elemento critico è rappresentato dal fatto che il principio contabile prescelto per rappresentare le operazioni di fusione per incorporazione deve riflettere la sostanza economica delle stesse, indipendentemente dalla loro forma giuridica.

Dati gli elementi caratterizzanti le fusioni per incorporazione madre-figlia (assenza di scambio economico con economie terze e persistenza del controllo sull'entità acquisita), tali operazioni non possono essere considerate *business combinations*. Per tale motivazione esse sono escluse dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3. La loro contabilizzazione, pertanto, dovrà essere effettuata secondo le linee guida dello IAS 8.10¹. Essendo queste operazioni, per loro natura, prive di significativa influenza sui flussi di cassa delle imprese oggetto di fusione, la scelta dei criteri di contabilizzazione deve pertanto privilegiare principi idonei ad assicurare la continuità dei valori.

Alcune diversità rispetto agli elementi caratterizzanti le operazioni di cui sopra possono riscontrarsi nelle operazioni di fusione per incorporazione tra società consorelle (prive cioè di un rapporto partecipativo diretto, ma appartenenti ad un soggetto che le controlla entrambe).

Tali elementi di diversità consistono nella presenza, a livello del bilancio delle entità coinvolte, di uno scambio economico, seppure attuato con un'entità appartenente allo stesso soggetto comune. Pertanto, si ritiene che tali operazioni possano essere considerate *business combinations* e, come tali, rientrare tra le *business combinations under common control* e, per quest'ultimo motivo, essere comunque escluse dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3.

¹ Si veda IAS 8.10: e (b) attendibile, in modo che il bilancio: (i) rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale - finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità; (ii) rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la forma legale; (iii) sia neutrale, cioè scevra da pregiudizi; (iv) sia prudente; e (v) sia completa con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti.

TRATTAMENTI CONTABILI

In conformità con quanto indicato in precedenza, i trattamenti contabili proposti per le diverse operazioni di fusione sono i seguenti:

1. Fusioni con natura di acquisizioni

Si tratta di operazioni che, pur se effettuate nell'ambito dell'istituto giuridico della fusione, comportano l'identificazione di un acquirente e l'acquisizione del controllo sul *business* dell'entità fusa e, quindi, si applica ad esse l'IFRS 3.

Ai fini dell'applicazione di questo principio contabile internazionale alle fusioni di questa tipologia, l'elemento focale è rappresentato dall'esigenza di individuare quale sia l'*acquisition date*, ossia la data in cui l'acquirente ottiene effettivamente il controllo dell'entità acquisita nell'ambito dell'operazione di fusione. E' infatti a partire da questa data che il conto economico dell'entità acquirente incorpora i ricavi e i costi dell'entità acquisita.

L'impostazione sostenuta dalla prevalente dottrina giuridica italiana è che gli effetti "reali" della fusione, intendendosi con questi gli effetti "*erga omnes*", che consistono:

- (a) nell'estinzione delle società fuse come autonomi soggetti di diritto;
- (b) nella successione universale della società risultante dalla fusione nel patrimonio e nella totalità dei rapporti giuridici facenti capo alle società estinte;
- (c) nell'annullamento delle azioni o quote delle società estinte e nella loro conversione, in base ai rapporti di cambio, in azioni o quote della società risultante dalla fusione, si producano, ai sensi dell'art. 2504-*bis* del Codice Civile, dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle imprese dell'incorporante o, per le fusioni proprie, dalla data dell'ultima delle iscrizioni nel Registro delle imprese delle società fuse. Nella fusione mediante incorporazione può essere tuttavia stabilita una data successiva.

Ne consegue che nella normalità dei casi l'*acquisition date* decorre dalla data di efficacia reale della fusione o, limitatamente alle fusioni per incorporazione, dalla eventuale data successiva stabilita nell'atto. In applicazione dell'IFRS 3.9, che prevede che vi possano essere operazioni di *business combination* per le quali la data di ottenimento del controllo (*acquisition date*) non coincide con la data di acquisizione delle azioni (*date of exchange*), si possono tuttavia presentare fattispecie nelle fusioni con natura di acquisizioni in cui, nonostante gli effetti giuridici sopra indicati e, quindi, il possesso delle azioni da parte del soggetto identificato come acquirente decorrano dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle imprese, vengano stipulati tra le parti accordi o patti di *governance* che trasferiscano effettivamente il controllo secondo la definizione dell'IFRS 10.6 prima della data di efficacia giuridica delle fusioni. In questi casi, pertanto, l'inclusione dei costi e dei ricavi dell'entità incorporata/acquisita avverrà a partire dalla data di assunzione del controllo.

2. Fusioni con natura di ristrutturazioni

In relazione alle diverse caratteristiche, illustrate in precedenza, che contraddistinguono le diverse tipologie di fusione aventi questa natura, si illustrano nel prosieguo i diversi trattamenti contabili che conseguono a tali caratteristiche, fermo restando il principio generale della continuità dei valori, al quale tutti i trattamenti contabili qui esaminati in ogni caso si ispirano.

a) Fusioni madre–figlia con quota del 100% posseduta dall'incorporante nell'incorporata

Nelle fusioni madre–figlia con quota di partecipazione nell'incorporata del 100%, l'applicazione del principio della continuità dei valori consegue all'assenza di uno scambio con economie terze e di un'acquisizione in senso economico. Applicare il principio della continuità dei valori significa dare

rilevanza alla preesistenza del rapporto di controllo tra le società coinvolte nell'operazione di fusione (incorporante e incorporata), nonché al costo sostenuto dall'incorporante per l'originaria acquisizione dell'incorporata. Tale costo, nonché l'allocazione dello stesso ai valori correnti delle attività e passività dell'incorporata e all'avviamento, si rinviengono nel bilancio consolidato del gruppo (o del sottogruppo) costituito dall'incorporante e dall'incorporata.²

In altri termini, la fusione con natura di ristrutturazione determina la convergenza del bilancio consolidato dell'incorporante alla data di fusione verso il bilancio d'esercizio dell'incorporante post fusione, attuando il cosiddetto "consolidamento legale".

L'ingresso nel bilancio d'esercizio dell'incorporante delle attività e passività rivenienti dalla società incorporata non dovrebbe comportare l'emersione di maggiori valori correnti di tali beni rispetto a quelli espressi nel bilancio consolidato, né di un maggior avviamento, in quanto, come già detto, la fusione per incorporazione non comporta alcuno scambio economico con economie terze, né un'acquisizione in senso economico. Conseguentemente, l'emersione di maggiori valori dei beni dell'attivo dell'incorporata e/o di un ulteriore avviamento appare ingiustificata. L'unica eccezione a tale principio generale riguarda i maggiori valori iscritti nei libri dell'incorporata risultanti da cessioni di beni effettuati tra incorporante e incorporata anteriormente alla fusione ed eliminati come operazioni infragruppo nel bilancio consolidato.

Ne deriva che la differenza di annullamento tra il costo della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto dell'entità incorporata dovrà essere allocata ai beni dell'attivo e all'eventuale avviamento della società incorporata e non potrà superare i valori espressi nel bilancio consolidato. L'eventuale differenza di annullamento che supera i valori del bilancio consolidato dovrà essere rilevata nel bilancio d'esercizio dell'incorporante a diretta riduzione del patrimonio netto.³

Per quanto riguarda la problematica della retrodatazione contabile delle fusioni ad una data anteriore a quella di reale efficacia della fusione, si propongono le seguenti due alternative, da applicarsi coerentemente per tutte le operazioni di questa natura.

1. La prima alternativa, che è la più rispondente alla tesi dell'assenza di un'acquisizione vera e propria nelle incorporazioni di questa natura e, quindi, di una "*acquisition date*", ritiene non applicabile l'IFRS 10.20, secondo cui i costi e i ricavi di una controllata vengono inclusi nel conto economico a partire dalla data di acquisizione. Il trattamento contabile suggerito è coerente con l'affermazione che in dette operazioni non si muta il controllo sulle attività dell'entità incorporata, bensì si sostituisce ad un controllo indiretto un controllo diretto. Ne consegue una necessità di coerenza con il trattamento dei costi e dei ricavi dell'incorporata/controlata nel bilancio consolidato, che si realizza tramite la loro inclusione nel conto economico dell'incorporante a partire dall'inizio dell'esercizio precedente, presentato a fini comparativi rispetto a quello in cui si effettua la fusione per incorporazione, oppure dalla data di effettiva acquisizione da terzi se successiva. Questa impostazione comporterebbe la retrodatazione contabile degli effetti della fusione anche con riferimento ai costi e ricavi dell'entità incorporata dell'esercizio precedente e la loro conseguente riesposizione ai fini comparativi nel bilancio dell'esercizio corrente.

² La medesima conclusione si raggiunge anche nel caso di "fusione inversa", ove sarà la controllata/incorporante a sopravvivere alla fusione. Si fa notare che la "fusione inversa" non è equiparabile al concetto di "*reverse acquisition*" sviluppato dall'IFRS 3.B19-B27, ove si presume la presenza di una operazione straordinaria con natura di acquisizione (e non con natura di ristrutturazione).

³ In caso di "fusione inversa", gli effetti contabili devono essere i medesimi della "fusione diretta" e, pertanto, la differenza di annullamento sarà allocata nel bilancio d'esercizio della controllata/incorporante nei limiti dei valori della controllata espressi nel bilancio consolidato.

Data la difficoltà di effettuare tale riesposizione sotto il profilo giuridico, si ritiene che la retrodatazione contabile dei costi e dei ricavi dell'entità incorporata per l'esercizio precedente possa essere rappresentata in appositi prospetti di bilancio pro-forma presentati nella relazione sulla gestione⁴ per facilitare i commenti sull'andamento economico dell'esercizio corrente.

Analogamente, si ritiene coerente con tale impostazione il fatto che la presentazione dei valori patrimoniali *post*-fusione (sommatoria delle attività e delle passività dell'incorporante e dell'incorporata, nonché allocazione della differenza da annullamento come sopra indicato) sia effettuata anche per l'esercizio precedente, presentato ai fini comparativi, in appositi prospetti di bilancio pro-forma presentati nella relazione sulla gestione.

2. La seconda alternativa si basa sulla tesi secondo la quale il controllo diretto sulle singole attività dell'incorporata e, quindi, i relativi effetti economici, si ottengono soltanto a partire dal momento dell'efficacia reale della fusione (vedasi il punto precedente per ulteriori approfondimenti) e pertanto prevede, che i costi e i ricavi dell'entità incorporata vengano inclusi nel conto economico dell'incorporante soltanto a partire dalla data di efficacia reale della fusione.

b) Fusioni madre–figlia con quota posseduta dall'incorporante inferiore al 100%

Nei casi in cui nelle fusioni madre–figlia siano presenti soci di minoranza dell'entità incorporata e si proceda quindi ad un aumento di capitale dell'entità incorporante per attribuire un numero congruo di azioni a tali soci, si ha di fatto un incremento della quota di possesso della partecipazione nell'incorporata contro un aumento di capitale dell'incorporante. Trattandosi di un'operazione che comporta l'acquisizione di quote azionarie ulteriori dopo l'ottenimento del controllo, essa è pertanto fuori dal campo di applicazione dell'IFRS 3. Si rimanda all'IFRS 10.B94-B96 per ulteriori ragguagli sul trattamento contabile di questa operazione.

Per quanto riguarda la problematica della retrodatazione contabile degli effetti economici dell'incorporazione, si ritengono accettabili anche in questa fattispecie le due soluzioni sopra indicate, con l'avvertenza che la scelta del metodo (retroattivo o prospettico) dovrà tener conto della rilevanza dei potenziali effetti distorsivi che la retrodatazione contabile potrebbe generare per la presenza di azionisti di minoranza cui attribuire quota parte dei ricavi e dei costi dell'esercizio precedente. Nel bilancio consolidato tali effetti vengono presentati aggiungendo un'apposita linea di conto economico. Nel caso in esame, tali effetti distorsivi potrebbero essere evidenziati nell'ambito della nota integrativa.

c) Fusioni tra consorelle

Un particolare caso di fusione è quello in cui si fondono due società appartenenti allo stesso gruppo di controllo, ma non legate da un rapporto partecipativo diretto. Si tratta di operazioni *under common control*, che per la società risultante dalla fusione comportano in ogni caso l'acquisizione di attività precedentemente non possedute, neppure indirettamente.

Come già indicato nel precedente paragrafo "Principi Contabili IFRS di riferimento", si tratta nella sostanza di acquisizioni di rami d'azienda inquadrabili tra le *business combinations under common*

⁴ Trattandosi di dati pro-forma, si ritiene che la loro presentazione nella relazione sulla gestione sia la più idonea per permettere analisi di confronto con i dati dell'esercizio precedente, analogamente a quanto riportato da Consob nel Documento in consultazione del 19 aprile 2016 "Raccomandazione in materia di rappresentazione nel bilancio separato degli effetti delle fusioni per incorporazione di società operative non quotate in società non operative quotate con effetti contabili infrannuali"

control alle quali, nel bilancio della società risultante dalla fusione, si applicano quindi i principi illustrati nell' OPI 1. Ciò significa che, in assenza di una reale sostanza economica di tale operazione, nel bilancio separato della società risultante dalla fusione i valori delle attività e delle passività dell'entità acquisita saranno riflessi ai valori risultanti dal bilancio consolidato del comune Gruppo di appartenenza, ovvero dal bilancio dell'incorporata, e che l'inclusione dei costi e dei ricavi dell'entità acquisita decorrerà dalla data di efficacia reale della fusione.

Il trattamento contabile sopra descritto può essere derogato esclusivamente nei casi in cui vi sia un'evidenza oggettiva del fatto che le operazioni di fusione tra consorelle siano direttamente correlate ad un'operazione principale di acquisizione che ha determinato un controllo comune sulle stesse, e tali operazioni di fusione siano rappresentative di una mera operazione di riorganizzazione operativa nell'ambito del nuovo gruppo che si è appena creato.⁵

OTTOBRE 2016

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."

⁵ Ci si riferisce ad operazioni di fusione di questa tipologia: Società Controllante A e Società Controllante 1, primari gruppi, perfezionano e contabilizzano la propria fusione (da intendersi come operazione di acquisizione) con effetto 1 gennaio 200X. Nei mesi seguenti viene posta in essere una riorganizzazione del nuovo gruppo che porta, nella struttura societaria, alla eliminazione di sovrapposizioni funzionali. Nell'ottica di questo processo le società Controllata B (di Controllante A) e Controllata 2 (di Controllante 1) vengono fuse con effetto civilistico dall'1 maggio 200X. In questo contesto è ritenuto possibile attribuire effetto contabile retroattivo alla fusione tra B e 2 a partire dal 1 gennaio 200X. Tale possibilità è concessa in quanto la creazione del nuovo gruppo e le operazioni di fusione aventi natura di riorganizzazione all'interno di tale gruppo sono effettuate nello stesso esercizio.